



Copia

CITTA' DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

N° 99 del registro

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri: DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - MODIFICHE AL
REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 32 DEL
15/06/2020. APPROVAZIONE NUOVO TESTO COORDINATO.**

L'anno **2023** il giorno **4** del mese di **Maggio** nella Casa Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott.ssa Maria Rita IACULLI

Nominato per la provvisoria gestione del Comune di Altamura con D.P.R. del 30 dicembre 2022, pubblicato in G.U. n. 14 del 18 gennaio 2023, di scioglimento del Consiglio Comunale, alla presenza del Segretario Generale Dott.ssa Antonella FIORE, ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
assunti i poteri del Consiglio Comunale

Letta la seguente relazione del Dirigente del II Settore ed i documenti da cui è corredata.

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

Dato atto che:

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 15/06/2020 veniva approvato il **“REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)”** aggiornato alle disposizioni ed alle novità contenute nella sopra citata Legge n. 160/2019.

il suddetto Regolamento è entrato in vigore il 01/01/2020.

Rilevato che è opportuno adeguare il testo del Regolamento alle principali novità normative sopravvenute, per gli istituti interessati, in particolare relativamente alle seguenti fattispecie:

a) con la Sentenza n. 209 del 12/09/2022, depositata il 13/10/2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte delle disposizioni che disciplinano, dall'anno 2012, la fattispecie dell'abitazione principale IMU ai fini dell'esenzione dal tributo. In particolare, il dispositivo contenuto nella pronuncia ha dichiarato illegittime le seguenti disposizioni:

- art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nella parte in cui stabilisce: *«per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente»*, anziché disporre: *«per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»*;

- art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in base al quale: *“Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”*;
- art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come successivamente modificato dall’art. 5-decies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, il quale recita: *“Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare”*.

Le citate disposizioni di Legge sono state censurate dalla Corte Costituzionale nella parte in cui subordinano la qualificazione di abitazione principale, e quindi il riconoscimento della relativa esenzione dall’IMU, al riscontro del doppio requisito (dimora abituale e residenza anagrafica) in capo all’intero nucleo familiare di cui fa parte il soggetto passivo, anziché in capo solo a quest’ultimo, quale soggetto passivo d’imposta. Coerentemente, sono state altresì dichiarate incostituzionali le disposizioni che impongono al contribuente la scelta di un’unica abitazione, da esentare nell’ambito del territorio del medesimo Comune o anche, a decorrere dal 2022, nell’ambito del territorio di Comuni diversi. Sicché, in base a quanto disposto dall’art. 136 della Costituzione e dell’art. 30 della Legge 87/1953, a decorrere dal 20/10/2022, giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della citata sentenza, ai fini del riconoscimento dell’esenzione, prevista in materia della *“nuova IMU”* (disciplinata dall’art.1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), rileva la dimora abituale, e la contestuale residenza anagrafica, unicamente del soggetto passivo IMU e non più la dimora abituale e la residenza anagrafica del suo nucleo familiare. Conseguentemente è opportuno aggiornare la definizione di abitazione principale contenuta nell’art. 5, comma 1, lettera d) del Regolamento 2020.

In conseguenza della sopra citata sentenza n. 209 del 12/09/2022, depositata il 13/10/2022, della Corte Costituzionale che ha, in sostanza, ammesso che due coniugi non separati possano avere residenze e dimore diverse in immobili di proprietà, godendo entrambi dell’esenzione IMU prevista per le abitazioni principali, è ipotizzabile una erosione della base imponibile del tributo, trattandosi di fattispecie molto diffusa nella realtà locale, la cui entità non può tuttavia essere puntualmente quantificata in prospettiva futura, perché correlata ai comportamenti dei contribuenti. Con molta probabilità, la riduzione del gettito

sarà nell'ordine delle decine di migliaia di euro, alle quali bisognerà aggiungere analoghe somme che il Comune sta già rimborsando, in quanto una pronuncia di illegittimità costituzionale produce effetti retroattivi “*ex tunc*”.

b) ai sensi dell'art. 1, comma 751, della Legge n. 160 del 27/12/2019 e s.m.i., a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU. Pertanto, è opportuno modificare l'art. 19 “*Beni merce*” nella parte in cui disponeva che *<fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. Il Comune può aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirli fino all'azzeramento.>*. Inoltre, si ritiene opportuno inserire nel medesimo articolo i chiarimenti forniti dal MEF con Risoluzione n. 11/DF del 11/12/2013 e recepiti nella recente giurisprudenza, con riferimento alla definizione di “*fabbricati costruiti*”, nella quale può rientrare anche il fabbricato acquistato dall'impresa costruttrice sul quale la stessa procede a interventi di incisivo recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. (*restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia e interventi di ristrutturazione urbanistica*). I fabbricati, oggetto degli interventi di incisivo recupero, rientrano nel campo di applicazione dell'esenzione in parola, solo a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione. Sono esclusi, quindi, gli interventi di mera manutenzione ordinaria e straordinaria. Tale aggiornamento regolamentare consentirà agli uffici ed ai contribuenti interessati di superare i dubbi interpretativi sorti negli ultimi anni in sede di applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 751, della Legge n. 160/2019.

Tale esenzione IMU investe una fattispecie molta diffusa nel Comune di Altamura, che registra un'attività edilizia fiorente ed in continua espansione.

Pertanto, le novità normative di cui ai punti a) e b) erodono la base imponibile IMU, in misura non predeterminabile con esattezza, atteso che l'entità degli effetti sul gettito IMU della Sentenza e dell'esenzione per i beni merce dipenderanno dai comportamenti dei contribuenti; tuttavia, l'ordine di grandezza di tale perdita di gettito è certamente quantificabile in centinaia di migliaia di Euro annui; a tale riguardo, i dati dei versamenti del saldo IMU 2022 risentono già di una significativa riduzione di gettito rispetto al saldo IMU 2021, nonostante le aliquote dei due anni di imposta siano identiche.

Tale fenomeno si inserisce nell'ambito trend, osservato negli ultimi anni, di riduzione del gettito IMU, dovuta a benefit concessi a livello nazionale, non sempre compensati con analoghi o sufficienti trasferimenti statali.

Al fine di fronteggiare tale trend negativo, senza intervenire con un incremento generalizzato delle aliquote, è possibile recuperare base imponibile eliminando alcuni benefit, introdotti nell'ambito dell'autonomia regolamentare negli anni passati, in particolare per la seguente fattispecie:

c) l'art. 21 del Regolamento *“Riduzione per gli immobili strumentali all'esercizio delle attività professionali, artigianali e imprenditoriali”* che prevede una riduzione del 15% dell'aliquota di riferimento per gli immobili, in categoria catastale A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/3, D/6, D/7 e D/8, posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale, di professionisti, artigiani ed imprese, strumentali all'esercizio della loro attività, non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, fermo restando, in ogni caso, il versamento dovuto, con l'aliquota del 7,6%, per gli immobili di categoria D per i quali vige la riserva allo Stato del gettito IMU.

Si propone la cancellazione di tale agevolazione regolamentare.

Tale misura può consentire all'Ente un recupero di gettito annuo, stimato in circa Euro 200.000,00, in modo da compensare le riduzioni di gettito di cui sopra e garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Inoltre, sempre al fine di evitare un'ulteriore erosione della base imponibile, si rende opportuno eliminare le seguenti ulteriori agevolazioni stabilite, nell'ambito dell'autonomia regolamentare:

f) l'articolo 21-bis *“AGEVOLAZIONI PER IL PRIMO ANNO DI AVVIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E PROFESSIONALI PER GIOVANI E DISOCCUPATI”* che non ha mai trovato attuazione nel corso degli anni, sia per problemi di copertura finanziaria sia perché richiede notevoli adempimenti attuativi, sia in capo ai contribuenti che in capo al Servizio Tributi, a fronte di un beneficio fiscale modesto e senz'altro non decisivo ai fini della valutazione della scelta d'investimento nonché della sostenibilità economico-finanziaria del medesimo nel tempo;

g) eliminare l'articolo *“21-ter AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE”* introdotto nel periodo straordinario dell'emergenza Covid ed il cui mantenimento rende troppo generica e semplificata la concessione di ulteriori riduzioni ed agevolazioni ad hoc con la semplice delibera annuale di approvazione delle aliquote, anziché prevedere una disciplina organica nell'ambito della procedura *“rafforzata”* di natura regolamentare.

Rilevato altresì opportuno apportare le seguenti ulteriori modifiche regolamentari, che non incidono direttamente sul gettito e/o sulla base imponibile:

d) l'art. 20 del Regolamento “*Riduzione per immobili locati a canone concordato*” il quale dispone che *<Gli immobili a destinazione abitativa e relative pertinenze (nel limite di una per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7), utilizzati da terzi in forza di contratto di locazione a canone concordato, previsto e disciplinato dall'articolo 2, commi 3/4/5, della legge 09/12/1998 n. 431 e secondo l'Accordo Territoriale vigente per il Comune di Altamura, godono della riduzione del 35% dell'imposta, determinata applicando l'aliquota ordinaria deliberata e/o vigente nell'anno di imposta per gli altri fabbricati o la specifica aliquota diversamente stabilita.>*; al riguardo, si ritiene opportuno modificare il comma 4 del medesimo articolo, nella parte in cui prevede che la presentazione dell'apposita dichiarazione debba essere effettuata entro il termine del 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui l'evento che dà diritto al beneficio si è verificato. Trattasi di termine equiparato a quello previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione IMU nazionale. Orbene, allorquando tale termine del 30 giugno viene prorogato dalla legge, i contribuenti cadono nell'errore di ritenere che anche la dichiarazione prevista per la riduzione in parola, introdotta solo dal Regolamento del Comune di Altamura, sia stata differita. Invero, il differimento di termini di derivazione regolamentare è di stretta competenza del Consiglio Comunale. Con la modifica si propone di allineare il termine del 30 giugno a quello della dichiarazione IMU ministeriale, aggiungendo l'inciso *<ovvero entro il diverso termine stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione IMU nazionale.>*. La precisazione eviterà che i contribuenti incorrano in sanzione per la tardività della presentazione della dichiarazione, semplificando anche il lavoro degli uffici;

e) l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178 del 30/12/2020, stabilisce che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà ...omissis...”*. Si propone di introdurre il nuovo articolo 21 *“Residenti all'estero”*, sia per richiamare la riduzione appena citata, introdotta dalla legge successivamente all'approvazione del Regolamento IMU 2020, sia per ribadire l'obbligatorietà della presentazione della dichiarazione IMU e la necessità di allegare alla stessa la documentazione giustificativa, comprovante lo status di pensionato all'estero, non resa disponibile al Comune dalle banche dati in dotazione. Quest'ultima, se redatta in lingua straniera, deve essere accompagnata da opportuna traduzione ufficiale secondo la normativa internazionale in materia. La nuova previsione regolamentare si pone in continuità con l'art. 22 del Regolamento IUC-IMU di cui alla Deliberazione del C.C. n. 33 del 30/09/2014.

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*.

Tenuto conto che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Richiamato l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere/regolamenti e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale.

Dato atto che con l'art. 1, comma 775, della Legge del 29/12/2022 n. 197 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2023-2025 è stato differito al 30/04/2023.

Dato atto che, con Decreto del 19/04/2023 del Ministero dell'Interno, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2023-2025 è stato ulteriormente differito al 31/05/2023 .

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del II Settore Bilancio-Finanza e Programmazione Dott. Francesco Faustino: *“Si attesta la regolarità tecnica”* e *“Si attesta la regolarità contabile”*;

Acquisito il parere, qui allegato, dell'Organo di Revisione dell'Ente, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3, comma 2-bis del D.L. n. 174/2012 (rif. prot. n. 41265 del 28/04/2023)

Visto l'art. 42, comma 2, lettere a) ed f) del D.Lgs. n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale in ordine all'approvazione del presente provvedimento;

Visto l'art. 34 dello Statuto Comunale che dispone che i Regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi, con la contemporanea affissione, all'albo pretorio dell'Ente e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso di deposito.

Visto l'art. 6 bis delle Legge n. 241/1990;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Tributi

Visto il D.P.R. del 30 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18/01/2023, con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale e nominata la Dott.ssa Maria Rita Iaculli, quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio;

DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e si hanno qui per richiamate per essere specificamente approvate.
2. **Di approvare** le modifiche di cui in premessa al vigente Regolamento e, pertanto, di approvare il nuovo testo coordinato del “*Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)*”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 34 articoli.
3. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento al Dirigente del II Settore Dott. Francesco Faustino ed al Funzionario Responsabile dell'IMU, per l'esecuzione di rispettiva competenza del nuovo Regolamento.
4. **Di disporre** il deposito nella Segreteria Comunale e la pubblicazione nell'Albo pretorio informatico dell'allegato Regolamento ai sensi dello Statuto.
5. **Di demandare** al Dirigente del II Settore di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione e dell'allegato Regolamento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
6. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs.n. 267/2000



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 112**

Ufficio Proponente: **TRIBUTI**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 32 DEL 15/06/2020. APPROVAZIONE NUOVO TESTO COORDINATO.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (TRIBUTI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Data 12/04/2023

Il Responsabile di Settore
DOTT. FRANCESCO FAUSTINO

Parere Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile

Data 12/04/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Francesco Faustino

DELIBERAZIONE NR. 99 DEL 04/05/2023

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to

VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. 18.8.2000 N. 267

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
f.to

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to

N° *reg. pubb.*

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene affissa all'albo Pretorio On Line dal al per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art.124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs.18.8.2000, n.267.

Altamura, li.....

IL FUNZIONARIO
f.to

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Altamura, li.....

IL FUNZIONARIO
f.to